



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
TOPI LUIGI nato a Catanzaro il 23/01/1951 (c.f. TPOLGU51A23C352Z) residente a Forlì
via A. Giottoli n. 5

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 30/05/2022 da TOPI LUIGI ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona della dott.ssa Caterina Valducci, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che il ricorrente risiede a Forlì e dunque nell'ambito del circondario di questo Tribunale.



Ricorrono i requisiti di ammissibilità.

Il debitore non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali (dal 2018 è in pensione e in precedenza ha svolto attività autonoma di consulente finanziario), non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina l'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria ammonta a € 305.268,45, dei quali € 48.353,28 per residuo mutuo fondiario con garanzia ipotecaria e ben € 234.071,45 nei confronti dell'Erario, oltre ad esposizioni di minor importo.

Il patrimonio del ricorrente è costituito dalla proprietà di due veicoli (autovettura Mazda Motor tg. AZ081XP e motociclo Honda MF tg. FO160156) del valore commerciale indicato in ca. € 500 ciascuno, soggetti a provvedimenti di fermo amministrativo, e dalla piena proprietà dell'immobile di abitazione sito in Forlì via Giottoli n. 5, int. 4, del valore stimato di € 186.000, gravato da ipoteca volontaria per mutuo fondiario, da ipoteca legale iscritta da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed oggetto di pignoramento (procedura RGE 161/2018, ancora in fase istruttoria a seguito di errore nella trascrizione del pignoramento).

Sul fronte reddituale il Topi, a seguito del suo pensionamento nel corso del 2018, dal 2019 percepisce un reddito lordo di ca. € 23.000 annui, con una pensione mensile netta di ca. € 1.737, cumulando quella INPS e quella ENASARCO, attualmente gravata da trattenute per € 278,94 (di cui € 125 a seguito di cessione volontaria del quinto in favore di Eurocqs per finanziamento contratto nel 2020 e € 153,94 per pignoramento del quinto in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito alla procedura RGE 437/2019).

Non può dunque dubitarsi che il debitore si trovi in una condizione di sovraindebitamento



nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone, con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento non sia sufficiente per far fronte all'integrale pagamento dei debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Valducci, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è essenzialmente legata al mancato assolvimento delle obbligazioni nei confronti dell'Erario per mancato versamento di tributi e dei contributi personali IVS commercio per l'attività autonoma di consulente finanziario svolta dal 1987, oltre che per il debito residuo del mutuo contratto nel 1998 per la ristrutturazione dell'immobile della ex-moglie. Le cause di tale indebitamento sono rinvenibili sia nelle difficoltà in ambito lavorativo quale consulente finanziario a causa della grave crisi scoppiata nel 2008 proprio nello specifico settore con crisi di liquidità e impossibilità di far fronte al pagamento dei tributi e contributivi, sia da vicissitudini familiari che hanno comportato un aumento delle spese (separazione dalla moglie nel 1998, cui è seguito un periodo di depressione che ha influito anche sul campo lavorativo; necessità di accudimento, quale figlio unico, degli anziani genitori: il padre deceduto nel 2005 e la madre deceduta nel 2019 ma bisognosa di cure sin dal 2015 a seguito di incidenti domestici con rottura del bacino e del gomito). Oltre al mutuo contratto nel 1998, l'unico ulteriore debito per finanziamento è quello contratto nel 2020, con cessione del quinto della pensione, per far fronte al pagamento di alcune spese mediche della madre rimaste insolute e quelle funerarie. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare il ricorrente non appare dunque imputabile a comportamenti dolosi o fraudolenti del debitore.



b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza del reddito e del patrimonio rispetto all'importo delle obbligazioni accumulate. I primi mancati versamenti all'Erario risalgono al 2004 mentre nei confronti del creditore ipotecario l'inadempimento risale al 2009. Peraltro, al fine di definire la posizione debitoria più risalente con la banca per il mutuo, il ricorrente, avendo per lungo tempo avviato interlocuzioni con la banca che, infatti, solo nel 2018 si era determinata al pignoramento, si era anche attivato per vendere l'immobile, ricevendo un'offerta di acquisto per € 170.000 che tuttavia non ha potuto trovare seguito in quanto medio tempore Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva iscritto ipoteca legale sull'immobile.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti né carichi pendenti; risultano emessi 62 ruoli per debiti erariali e promosse due procedure esecutive, una immobiliare ancora pendente e una con pignoramento presso terzi già definita con l'assegnazione del quinto della pensione.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio, tale non essendo il contratto di locazione cessato nel 2019;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e richiesta di accesso alle banche dati, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta dal Topi risulta ammissibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto alla prosecuzione delle iniziative esecutive individuali (ancorché tale aspetto non costituisca elemento rilevante), consentendo non solo di apprendere l'immobile già pignorato con la prospettiva di venderlo a condizioni migliori mediante procedure competitive e in un più ampio lasso temporale, ma anche di liquidare i due veicoli soggetti a provvedimenti di fermo ed acquisire quota parte della pensione, destinandola a tutti i creditori nel rispetto della *par condicio*



previa la precisa ricostruzione del passivo. Al contempo, all'esito della procedura liquidatoria ed in presenza di tutte le condizioni previste, il debitore potrà anche aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata sulla messa a disposizione dei creditori dell'unico immobile in proprietà (già ipotecato e pignorato), dei due veicoli in proprietà e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata della procedura, nonché di quota parte della pensione percepita, previa sospensione delle trattenute sulla stessa effettuate a beneficio di alcuni solo dei creditori (Eurocqs per la cessione volontaria del quinto della pensione e Agenzia delle Entrate-riscossione per il pignoramento del quinto della pensione).

Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, mediante periodici riparti.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del Topi (che vive da solo nella casa in proprietà, che dovrà lasciare al momento della vendita) come indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella sua disponibilità l'intero importo delle pensioni come attualmente percepite, previa interruzione delle trattenute derivanti dalla cessione e dal pignoramento del quinto, al netto della somma di € 300 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore per tutta la durata prevista della procedura.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.



P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **TOPI LUIGI** nato a Catanzaro il 23/01/1951 (c.f. TPOLGU51A23C352Z) residente a Forlì via A. Giottoli n. 5

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa CATERINA VALDUCCI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 161/2018 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che a far data dalla pubblicazione del presente decreto di apertura siano interrotte le trattenute sulla pensione attualmente in essere a seguito di cessione del quinto della pensione in favore di Eurocoqs S.p.A. e do pignoramento del quinto in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, ferme le somme già incassate;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili



di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore ad abitare nell'immobile fino alla sua vendita ;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le sue necessità l'intero importo delle pensioni come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, previa interruzione delle trattenute derivanti dalla cessione e dal pignoramento del quinto, al netto della somma di € 300 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;



PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012.



Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 6 giugno 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

